

**Tribunale Ordinario di Lodi**Sezione penale

dott.ssa Giulia Secchi

Il Tribunale, in merito all'istanza avanzata dalla difesa in data 5.12.23, di definizione del procedimento con MAP nell'ambito di un programma di trattamento dell'imputato che preveda che i lavori di pubblica utilità siano effettuati in paese diverso dall'Italia e, segnatamente, in Germania, ove l'imputato risiede stabilmente e svolge attività lavorativa;

**OSSERVA**

L'art. 168 bis c.p. nel prevedere le modalità operative in cui si sostanzia il percorso di messa alla prova, oltre a prevedere, in prima battuta, *"la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato"* contempla *"altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale"*. La norma, poi, indica che *"la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità"*, lavori che possono essere svolti *"presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"*.

L'istituto in parola, dunque, impone che l'imputato si trovi in una condizione che, in primo luogo, consenta il suo affidamento al servizio sociale e, in secondo luogo, permetta allo stesso di svolgere i lavori di pubblica utilità per uno degli enti sopra individuati che, si precisa, anche laddove abbiano carattere internazionale, devono operare sul territorio italiano.

Nel caso di specie, invece, l'imputato – oltre a non avere al momento effettuato alcuna condotta riparatoria a favore delle persone offese delle gravi lesioni di cui al capo di imputazione – non presenta nessuna delle due condizioni sopra richieste essendo lo stesso residente in Germania e svolgendo in quest'ultimo Stato stabile attività lavorativa.

L'imputato, infatti, in primo luogo, non può essere affidato al servizio sociale in quanto gli UEPE esercitano l'attività loro demandata esclusivamente sul territorio italiano e non operano in territorio estero. Tale principio risulta affermato più volte nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte con decisioni anche recenti adottate in merito alle misure alternative alla detenzione (cfr. Cass. Pen. Sez. 7, 6.4.2018, n. 3026/19; 7, 13.12.2018, n. 40079/2019; 1, 22.2.2019, n. 28809; 7, 14.3.2019, n. 26831; 7, 9.5.2019, n. 43316; 7, 23.5.2019, n. 32101; 1, 12.12.2019, n. 13420/20) fondate sul rilievo che l'esecuzione dei compiti affidati, in tali ambiti, all'Ufficio esecuzione penale esterna non risultano evidentemente attuabili ove il condannato si trovi in uno Stato estero.

Quest'ultima circostanza, peraltro, non appare superata dalla disciplina dettata con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 contenente *"Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista*

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'G. Secchi'.

della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive” invocata dalla difesa.

La normativa in questione, infatti, si riferisce in modo pacifico a “una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell’Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva” e quindi ad una pronuncia dotata da carattere di stabilità quale certamente non è l’ordinanza di sospensione del procedimento per M.A.P. che, non solo, trattandosi di ordinanza, può essere sempre oggetto di ricorso in Cassazione, ma in ogni momento può – e anzi deve – essere revocata qualora si verificano le condizioni previste dall’art. 168 *quater* c.p. e che, dunque, è un provvedimento del tutto privo dei caratteri di definitività che, invece, hanno le statuizioni giudiziarie indicate nella sopra citata decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008.

Occorre poi rilevare che la disciplina sopra citata potrebbe, peraltro, non essere applicabile nel caso di specie non essendo l’imputato, con tutta probabilità, cittadino tedesco ma risultando dagli atti essere cittadino egiziano e solo residente in tale Stato dell’U.E. e titolare di regolare permesso di soggiorno.


Nondimeno, non è possibile nemmeno invocare la recente giurisprudenza che ha riconosciuto che la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. Pen. possa essere effettuata all’estero (fra le altre Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16/05/2018) 05-04-2019, n. 15091, Cass. pen. Sez. I Sent., 15/06/2020, n. 20977) in quanto, anche nel caso di cui sopra, l’affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa alla detenzione, risulta applicata a seguito di sentenza definitiva e quindi ha origine da un provvedimento, appunto, irrevocabile e quindi dotato di stabilità in linea con quanto previsto dalla richiamata decisione quadro 2008/947/GAI.


Allo stato, dunque, non si ravvisa nell’ordinamento italiano l’esistenza di una disciplina specifica che consenta la delega ad organi di altri Stati (o a quelli consolari italiani all’estero) delle funzioni affidate all’UEPE nell’ambito di imputati sottoposti a M.A.P.

Inoltre, le modalità operative di svolgimento degli L.P.U. prospettate dalla difesa risultano contrastanti con la lettera della legge che, sebbene faccia riferimento, tra gli Enti presso cui i lavori possono essere eseguiti, anche ad organizzazioni internazionali, chiarisce che gli stessi devono operare in Italia. La prescrizione in questione, infatti, risulta connessa al fatto che i lavori di pubblica utilità devono essere necessariamente svolti sul territorio italiano e che sugli stessi operi il controllo del Servizio Sociale, svolto, appunto dagli U.E.P.E.

**P.Q.M.**

Rigetta l’istanza e dispone procedersi oltre.

IL GIUDICE  
Giulia Secchi  


U. E. P. E.  
C. U. I. V. B. R. I. N. E. A.  
4 3 FEB 2024  
IL CINGHIALE  
C. U. I. V. B. R. I. N. E. A.  




**TRIBUNALE DI LODI**  
Sezione penale

---

Il giudice dott.ssa Giulia Secchi,  
in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis c.p. sollevata dalla difesa nei termini indicati nel verbale in atto;

**OSSERVA**

I difensori di \_\_\_\_\_ hanno invitato il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis c.p. per contrasto con l'art. 3, 24, 110, 117 della Costituzione sulla base di alcuni argomenti:

(i) che l'art. 168 bis c.p., laddove prevede che i lavori di pubblica utilità siano svolti presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, opererebbe una irragionevole disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non consentirebbe ad un soggetto, residente in Europa, in ambito comunitario, e che in tale ambito svolge attività lavorativa, sottoposto a procedimento penale per reato asseritamente commesso in Italia, di accedere all'istituto previsto dall'art. 168 bis c.p. così limitando l'accesso a tale definizione alternativa del procedimento ai soli soggetti che risiedono o dimorano in territorio italiano;

(ii) che l'art. 168 bis c.p. si porrebbe, per le ragioni già sopra indicate, anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione limitando in modo indebito e ingiustificato il diritto di difesa ~~di difesa~~ di soggetti sottoposti a procedimento penale in Italia ma ivi non residenti;

(iii) che l'art. 168 bis c.p. contrasterebbe anche con il diritto internazionale e comunitario, parametri costituzionali di riferimento in ragione degli artt. 10 e 117 della Costituzione, che operano quali norme interposte.

Gli argomenti di cui sopra non persuadono e la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve essere rigettata per manifesta infondatezza per le ragioni che seguono.

Quanto ai primi due argomenti possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 168 bis c.p. nel prevedere le modalità operative in cui si sostanzia il percorso di messa alla prova, oltre a prevedere, in prima battuta, *"la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato"* comporta *"altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale"*. La norma, poi, indica che *"la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità"*, lavori che possono essere svolti *"presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"*.

L'accesso all'istituto in parola è ammesso solo nel caso in cui l'imputato si trovi in una condizione peculiare e tale da consentire, in primo luogo, il suo affidamento al servizio sociale e, in secondo luogo, di permettere allo stesso di svolgere i lavori di pubblica utilità per uno degli enti sopra individuati che, si precisa, anche laddove abbiano carattere internazionale, devono operare sul territorio italiano.

Trattasi di condizioni del tutto conformi al principio di ragionevolezza in quanto rispondono in modo evidente dall'esigenza di controllo sottesa ad una definizione alternativa del procedimento da cui consegue, in caso di esito positivo della M.A.P., l'estinzione del reato contestato e che, pertanto, impone un controllo stringente

sulla condotta tenuta dall'imputato ammesso a tale definizione alternativa del procedimento nel corso della sospensione dello stesso.

Tale controllo risulta affidato in via esclusiva all'Ufficio di esecuzione penale esterna che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, è deputato a svolgere solo in ambito nazionale la sua attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 ed in senso conforme Sez. 7 n. 34747 dell'11/12/2014 - dep. 10/08/2015, Calanna, Rv. 264445; adde: Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez. 1, n. 3278 del 28/4/1999, Di Taranto, Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027).

Ritiene il Tribunale che l'esercizio di poteri autoritativi di controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte che con l'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sono demandati all'U.E.P.E., non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato che, attualmente, non risultano esistenti né operanti.

La normativa invocata dalla difesa, rappresentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 contenente "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive*", si riferisce, infatti, in modo pacifico a "*una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva*" e quindi ad una fase del tutto diversa da quella ove opera l'istituto di cui all'art. 168 bis c.p., che segue ad una sentenza di condanna, quale non è certamente l'ordinanza di cui all'art. 168 bis c.p.

L'indirizzo interpretativo sopra richiamato risulta, peraltro, avallato dal Giudice delle leggi che, in merito a questione assolutamente analoga a quella sollevata nel presente procedimento, ha dichiarato la stessa manifestamente infondata con ordinanza n. 146 del 2001. La Corte Costituzionale, infatti – con ragionamento pienamente ancora attuale e applicabile nel presente procedimento – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 47 ord. pen., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della misura possa aver luogo anche nel territorio di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione, ritenendo non contrastante con la Costituzione la limitazione dell'esecuzione di misure penali nazionali nell'ambito territoriale dello Stato italiano.

Il Giudice delle leggi ha infatti precisato che "*la disuguaglianza fra cittadini condannati che vivono e lavorano in Italia e cittadini condannati che vivono e lavorano all'estero, come ogni altra disparità che può derivare dalle diverse condizioni personali di vita e di lavoro del condannato, è di mero fatto, e non discende dalla norma impugnata, che non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione*".

Il Tribunale ritiene che tale argomento sia applicabile anche alla censura mossa dalla difesa nel caso in esame all'art. 168 bis c.p. e che, pertanto, alla luce di quanto esposto, vada ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell'imputato per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione. Trattasi, infatti, di situazioni "*di fatto*" diverse che sono disciplinate in modo differente nella più piena ragionevolezza e dalla quale non discende nessuna lesione del diritto di difesa che risulta pienamente esercitabile nel processo mediante l'accesso ad altri strumenti deflattivi del procedimento.

Quanto al terzo argomento rilevato dalla difesa ritiene questo giudice la questione irrilevante nel caso di specie. La normativa comunitaria richiamata decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, alla luce di quanto esposto nel "Preambolo", risulta applicabile ai cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea e, dunque, il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, di attuazione della stessa, oltre a non essere applicabile al caso di specie per le ragioni già sopra evidenziate – trattando di sentenze definitive – non appare applicabile anche in ragione del fatto che l'odierno imputato appare essere, da quanto in atti, cittadino egiziano titolare di permesso di soggiorno e residente in Germania ma non cittadino di quest'ultimo Stato.

**P.Q.M.**

DICHIARA

manifestamente infondata e irrilevante la questione di incostituzionalità posta dalla difesa.

DISPONE

procedersi oltre.

Ordinanza letta in udienza e allegata al relativo verbale.

Lodi, 13.2.24

IL GIUDICE  
Giulia Secchi



UDIZIA  
13 FEB 2024

CAPOCAMERALE  
don. S. ...